




CLUB ALPINO ITALIANO  
ABRUZZO

Dott. Eugenio Di Merzio  
Viale Gran Sasso, 136 - 66100 CHIETI - Telefono e Fax (0871) 331802 cell. 335-801033 e-mail: eulmerzio@cai-abruzzo.it

STATUTO  
DEL  
CLUB ALPINO ITALIANO ABRUZZO

APPROVATO  
- DALL'ASSEMBLEA DELLE SEZIONI ABRUZZESI IL 4 FEBBRAIO 2005  
- DAL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IL 1 APRILE 2005  
(Con approvazione della coalizione sospensiva che vengono recepite le modifiche richieste)  
- APPROVATO (con le modifiche richieste dal Comitato Centrale) DALL'ASSEMBLEA DELLE SEZIONI ABRUZZESI IL 24-6-2006  
- APPROVATO DAL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2006  
- MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DELLE SEZIONI ABRUZZESI IL 12 DICEMBRE 2010  
- APPROVATO DAL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IL 28 GENNAIO 2013  
- DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE SEZIONI ABRUZZESI IL 1° DICEMBRE 2012



Art. 1 - Costituzione e finalità

1. Ferma la comune identità nazionale e l'appartenenza dei Soci e delle Sezioni all'unico Club Alpino Italiano, i Soci e le Sezioni appartenenti alla Regione Abruzzo costituiscono il Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano, che assume la seguente denominazione:

Club Alpino Italiano Abruzzo

Il Club Alpino Italiano Abruzzo è struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato che si dota di personalità giuridica.

Il Gruppo Regionale (GR) è soggetto giuridico che rappresenta, coordina, indirizza, le Sezioni d'Abruzzo nei rapporti con le istituzioni pubbliche della Regione Abruzzo e gli altri Gruppi Regionali.

2. Il Gruppo Regionale (GR) persegue le finalità istituzionali del CAI e assume ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali. Il GR in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati e alle deliberazioni degli organi del CAI, ha lo scopo di:

- a) perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle Sezioni CAI nelle loro zone di attività;
- b) rapportarsi con l'Ente Regione nei settori che hanno attinenza con l'attività del CAI;
- c) rapportarsi con gli altri Enti territoriali e non (Province, Comuni, Comunità Montane, ecc.) operanti su un territorio comune a più sezioni;
- d) costituire, nell'ambito del territorio regionale, commissioni tecniche regionali o gruppi di studio operativi per vari settori di attività;
- e) coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR;
- f) indirizzare l'attività delle sezioni del GR verso obiettivi comuni;
- g) fornire alle sezioni del GR ogni forma di collaborazione e sostegno (in particolare economico) negli scopi statuari;
- h) promuovere iniziative volte alla valorizzazione di strutture, presenti sul territorio per lo

*Perseguo Di Merzio*

*[Signature]*



- svolgimento di attività didattiche e culturali;
- i) promuovere il rapporto con altri GR e con altri organismi alpini sia italiani che di altri paesi;
- j) stabilisce, contatti periodici con le Regioni, le Province, le Comunità Montane, i Comuni e con gli Organismi di Gestione degli Enti Parchi e delle Aree Protette nazionali e regionali per una collaborazione permanente sulle attività statuarie del CAI e particolarmente per la tutela dell'ambiente montano e la sicurezza in montagna;
- k) cura inoltre gli interessi di sezioni non appartenenti alla Regione Abruzzo limitatamente alla tutela di rifugi e opere alpine esistenti sul territorio di propria competenza;
- l) tutela gli interessi generali dell'alpinismo e collabora con gli Enti pubblici e privati che si occupano nell'ambito locale, di problemi connessi all'alpinismo;
- m) promuove, in tutte le sue forme, la pratica dell'alpinismo, la speleologia, l'escursionismo ed in genere tutte le discipline sportive, invernali e non, inerenti la montagna;
- n) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine;
- o) promuove, la diffusione e l'incremento della cultura e della pratica di ogni attività di montagna nonché di favorire l'informazione e lo sviluppo nel territorio di pertinenza, al fine di sviluppare relazioni educative, culturali e sportive;
- p) attiva e gestisce scuole per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività relative alla montagna;
- q) organizza incontri, manifestazioni, convegni ed altri eventi in genere.

Il GR potrà inoltre assumere ogni altro tipo di iniziativa e/o attività connessa, accessoria, anche di tipo economico atta al conseguimento degli scopi ed al libero svolgimento delle attività istituzionali ivi compreso l'acquisto e cessione di immobili e in questo caso, previa specifica delibera assembleare.

Art. 2 - Sede del GR

La sede legale del GR è stabilita a tutti gli effetti presso la Sede della Sezione CAI di appartenenza del Presidente del GR. La sede attuale è presso la Sezione CAI di Chieti sita in Piazza Templi Romani n. 3, 66100 Chieti.

2. La sede operativa è fissata dal CDR.

Art. 3 - Organi del GR

- 1. Sono organi del GR:
  - a) l'assemblea regionale dei delegati (ARD)
  - b) il comitato direttivo regionale (CDR)
  - c) il presidente regionale (PR)
  - d) il collegio regionale dei revisori dei conti
  - e) il collegio regionale dei probiviri

Art. 4 - Assemblea regionale dei delegati

1. La ARD è l'organo sovrano e deliberante del GR; è composta dai delegati di diritto ed eletti, come annualmente definiti per l'indizione della ARD, in rappresentanza dei soci e delle sezioni. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.

2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del CAI, con le seguenti modalità:

- a) si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR;
- b) elegge il Presidente dell'Assemblea che ne regola il funzionamento o dirige la seduta;
- c) delibera sugli argomenti da inserire da parte del CDR nell'ordine del giorno, che possono essere proposti anche dalle singole sezioni o dal collegio dei revisori dei conti;
- d) devono essere invitati il presidente nazionale, i componenti del CC, del CDC e del collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti a sezioni facenti parte dell'area regionale, nonché gli ex presidenti regionali che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno malgrado il diritto di voto.

*[Signature]*

*[Signature]*

3. La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile di ciascun anno.

4. La ARD straordinaria viene convocata ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati del GR, in numero non inferiore ai 2/3. L'ARD straordinaria adotta o modifica l'ordinamento del GR con il voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR.

5. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:

- adotta i programmi annuali e pluriennali del GR;
- elegge il Presidente, i Componenti del CDR, dei Collegi Regionali dei Revisori dei Conti e dei Proibiviri e del Comitato Elettorale regionale, con le modalità stabilite dall'art. 14;
- designa i candidati alle cariche elettive negli organi del CAI esclusa l'ARD - e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area regionale o interregionale, rispettivamente in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del CAI;
- su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime - quali organi tecnici territoriali operativi - commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ne approva preventivamente i programmi annuali di attività;
- su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario corrisposto da parte delle Sezioni al GR per il suo funzionamento;
- approva l'operato del CDR e i bilanci d'esercizio e preventivo del GR;
- delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale;
- favorisce l'individuazione e la creazione dei coordinamenti locali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali.

6. La ARD è validamente costituita quando sia presente di persona almeno il 50 % degli aventi diritto, registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del GR.

7. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.

8. I delegati di diritto o i delegati elettivi impossibilitati a partecipare all'ARD possono essere rappresentati da un Socio maggiorenne delle Sezioni abruzzesi delegato per iscritto dall'avente diritto fino ad un massimo di due.

9. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD.

I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Sono consentite due deleghe. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

10. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto o dal Regolamento generale o dall'ordinamento del GR.

#### Art. 5 - Commissione di verifica dei poteri

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD. In caso d'indisponibilità del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.

2. Non possono essere nominati membri della commissione, quando sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

#### Art. 6 - Comitato direttivo regionale

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR e assume la seguente denominazione:

Club Alpino Italiano - Comitato direttivo regionale Abruzzo

Esso è composto da 9 componenti, compreso il Presidente, di cui almeno 1 per ogni Provincia. Il CDR elegge al suo interno un vicepresidente, un tesoriere e un segretario.

2. Il CDR dura in carica per un triennio.

3. Il CDR assolve le seguenti funzioni specifiche:

- predispone i programmi annuali e pluriennali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
- collabora con le sezioni di altri GR che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione;
- svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club alpino italiano;
- fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR;
- redige l'ordinamento del GR; redige e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento del GR preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;
- pone in atto le deliberazioni della ARD;
- adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR e li trasmette alla direzione generale del CAI;
- delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione; rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del CAI, coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze; rilascia loro l'autorizzazione ad operare in maniera autonoma nei rapporti con Enti Pubblici locali;
- indirizza e segue l'attività dei coordinamenti provinciali di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
- propone la costituzione degli organi tecnici territoriali (anche in dimensione interregionale) e ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla ARD;
- nomina i componenti degli organi tecnici territoriali consultivi;
- nomina, anche su designazione delle Sezioni ed indicazione dei rispettivi OTTO il Responsabile e i Componenti degli Organi Tecnici Territoriali Operativi e ne revoca le nomine, con esplicita motivazione;
- provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea e ne inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni;
- propone all'ARD l'approvazione di protocolli aggiuntivi con altri GR.


4. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.

Alle sedute del CDR sono invitati, oltre che i soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti ad una sezione dell'area regionale, gli ex Presidenti Regionali e i rappresentanti degli Organi Tecnici Territoriali Operativi e i soggetti che il PR riterrà opportuno che siano presenti.


6. La convocazione, recante l'indicazione della località, della data, dell'ora di inizio, dell'ordine del giorno ed eventuali documenti allegati, deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta, ove possibile per posta elettronica. Per motivi di urgenza il PR può convocare una seduta del CDR anche a mezzo telefono o fax.

7. I componenti del CDR partecipano alla seduta della ARD; possono prendere la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione.

8. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.



DUE



DUE

#### Art. 11 - Organi tecnici territoriali operativi.

1. Gli organi tecnici territoriali operativi, operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di cinque e un massimo di nove componenti.

2. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce alla ARD. Gli OTTO operano nel rispetto degli indirizzi generali del CDR e tecnici dei rispettivi OTGO.

3. Il referente e i componenti degli Organi Tecnici Territoriali Operativi, in numero minimo di cinque e massimo di nove, sono nominati dal CDR, anche su indicazione delle Sezioni e dei rispettivi organi tecnici territoriali;

Componenti operativi degli OTTO;

4. Gli organi tecnici operativi del GR sono i seguenti:

- Comitato scientifico
- Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM)
- Commissione alpinismo giovanile
- Commissione escursionismo
- Commissione rifugi e opere alpine
- Commissione scuole di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera
- Commissione speleologia

5. La ARD può costituire altri organi regionali su proposta del CDR.

#### Art. 12 - Organi interregionali

1. Possono essere costituiti organi interregionali, con il solo compito di uniformare la didattica, limitatamente agli organi tecnici consultivi e agli organi tecnici operativi con funzioni didattiche.

#### Art. 13 - Divieti e obblighi del GR

1. Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al CAI. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del CAI.

2. Il GR assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club alpino italiano:

- a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'ARD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia dello stato patrimoniale del GR e del conto economico;
- b) trasmette al CDC l'elenco degli eletti negli organi del GR e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
- c) trasmette al comitato elettorale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del CAI;
- d) trasmette al CDC copia dell'ordinamento del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della ARD;
- e) usa lo stemma del CAI, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del CAI per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;
- f) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club alpino italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

#### Art. 14 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli organi sociali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del GR in scadenza, stabilendo un termine per il loro arrivo entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.

b) il componente del consiglio direttivo regionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GR, componente del CDR, componente o presidente degli organi tecnici territoriali consultivi o operativi;

c) il componente del collegio dei revisori dei conti regionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi;

#### Art. 17 - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche degli organi del GR, viene costituito il Comitato elettorale regionale composto da tre componenti nominati dal CDR che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso.

#### Art. 18 - Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Gli eletti alle cariche sociali del GR assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del GR, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GR una prima volta e lo possono essere ancora, per la stessa carica sociale, dopo almeno un anno di interruzione.

2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR devono essere giustificate, anche verbalmente, in anticipo. In mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nello quarantacinque giorni successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

4. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo, in comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.

5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

6. In caso di cessazione della carica di PR deve essere convocata una ARD straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 19 - Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del GR, inclusi gli organi tecnici operativi territoriali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.

2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

#### Art. 20 - Patrimonio del GR

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del CAI Abruzzo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da qualunque soggetto a titolo di donazione, lascito o offerta ed in generale contributo a favore del CAI Abruzzo, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle entrate di tutte le attività accessorie.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

1. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GR anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

2. Il GR può essere sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del CAI; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrata per non più di tre anni dal GDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del CAI.

**Art. 21 - Modifiche all'ordinamento del GR**


1. Le modifiche all'ordinamento del GR sono inoltrate in plico unico - nel testo integrale redatto dal CDR - ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della AID; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, dei due terzi dei delegati assegnati al GR; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.

2. L'adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del CAI da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

**Art. 22 - Rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, vigono e verranno applicate le norme dello Statuto e del Regolamento generale del CAI.

Club Alpino Italiano  
Sezione  
Provincia  
di Arezzo  
Eugenio Di Ferranti



COPIA CONFERMA ALL'ORIGINALE  
Per uso CAI  
Chieti, il 14/11/2017  
(Avv. Giovanni De Majo)

